



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"
Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) . Tel. 0427 709057
C.F. 90013200937. Cod. Mecc. PNIC82800X .
Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO
e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it
web <http://www.icmaniago.it>



ISTRUZIONI PER FRUIZIONE CONGEDO COVID-19 PER FIGLI MINORI DI 16 ANNI PER SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA, INFEZIONE DA SARS COVID-19 O QUARANTENA FIGLIO (ex art. 2 del Decreto Legge 30 del 13.03.2021)

A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 30.06.2021, i genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di sedici anni hanno la possibilità di fruire di un congedo per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente.

A tal fine si precisa che, tale congedo:

- è utilizzabile nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
- la fruizione è consentita a entrambi i genitori alternativamente;
- non è richiedibile se l'altro genitore beneficia di quanto previsto dall'art. 2 commi 1 e 2 del D.L. 30/2021 (lavoro agile per sospensione didattica in presenza, infezione da SARS Covid-19 o quarantena del figlio convivente), svolga ordinariamente l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa (sia in maniera stabile, come nel caso del disoccupato o di percettore di altre forme di strumenti di sostegno del reddito, sia in maniera contingente, come il caso di chi stia usufruendo di altri benefici come congedo parentale/ferie o altri permessi o si trovi in particolari inibizioni lavorative o sospensione dell'attività lavorativa);
- nel caso di parziale ricorso dell'altro genitore agli strumenti di sostegno al reddito, l'autocertificazione dovrà essere integrata specificando le modalità di utilizzo di tale strumento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, cassa integrazione a giornate alterne con l'indicazione delle giornate in cui è stata percepita), permettendo, in tali circostanze, la possibilità di utilizzo del beneficio in presenza di effettiva attività lavorativa da parte dell'altro genitore;
- per tale congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione nonché la contribuzione figurativa per i figli fino a 14 anni d'età o, indipendentemente dall'età, se portatori di handicap grave iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura. La stessa misura si applica per i figli fino a 14 anni d'età o, indipendentemente dall'età, se portatori di handicap grave, affetti da infezione da Sars Covid-19 o per i quali sia stata disposta la quarantena da parte del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente;
- nei medesimi casi, per i figli dai 14 ai 16 anni, i permessi saranno fruibili senza alcuna indennità né copertura di contribuzione figurativa.

Al fine di accedere a tale tipologia di congedo il personale dovrà presentare richiesta tramite l'apposito modulo pubblicato sul sito nella sezione modulistica. La richiesta di congedo, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà pervenire alla segreteria a mezzo mail (pnic82800x@istruzione.it) unitamente all'autocertificazione debitamente compilata e sottoscritta dall'altro genitore ed al provvedimento che dispone la quarantena del figlio se necessario.